

Contratto di conto congiunto

Il contratto di conto congiunto viene stipulato tra Swissquote Bank SA (la "Banca"), il "titolare di riferimento del conto" ed il "titolare supplementare del conto" come qui di seguito indicato:

"Titolare di riferimento del conto" (titolare attuale o primo titolare del conto):

Nome: _____ Cognome: _____

"Titolare supplementare del conto":

(Per ogni titolare di conto supplementare deve essere utilizzato un modulo separato)

Titolo: _____
Nome: _____ Cognome: _____
Data di Nascita: _____ Nazionalità: _____
Strada / N.: _____ CAP / Luogo: _____
Località: _____ Stato Civile: _____
Nr. Tel.: _____ E-Mail: _____
Professione: _____ Impresa: _____

Relazione con il titolare del conto di riferimento: _____

Confermate non occupare una posizione di dirigente in un'impresa avendo emesso dei titoli quotati o in un gruppo che comprende un'impresa avendo emesso dei titoli quotati?

- Non occupo** una posizione di dirigente
 Occupo una posizione di dirigente

Funzione esecutiva: _____

In conformità alle Condizioni Generali della Banca, il titolare di riferimento del conto ed il titolare supplementare del conto (qui di seguito collettivamente denominati "titolari del conto congiunto") chiedono alla Banca di aprire un conto congiunto (il "conto congiunto") in base alle seguenti condizioni:

1. Dichiarazione dello status di "non-US Person" oppure "US Person"

La Banca ha concluso un contratto detto "Qualified Intermediary" ("QI") e una convenzione detta "Foreign Financial Institution" ("FFI") in base all'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America ("USA") per l'applicazione agevolata del "Foreign Account Tax Compliance Act" ("FATCA", insieme all'accordo FFI, la "Normativa FATCA") con le autorità fiscali statunitensi ("IRS").

Visto quanto precede, il Cliente conferma:

- di essere una "non-US person", ovvero di non essere cittadino USA (nazionalità semplice, doppia o multipla) e di non godere dello status di straniero regolarmente soggiornante ("resident alien") (ad esempio di non essere detentore di una "Green Card" e di non avere trascorso lunghi periodi di tempo negli USA nell'anno in corso e nei due anni precedenti). Inoltre, il Cliente conferma di essere il beneficiario effettivo dei valori detenuti e del reddito generato ai sensi delle leggi fiscali statunitensi. Nel caso di esistenza di una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra gli USA ed il paese di residenza del Cliente, quest'ultimo chiede e la Banca generalmente gli accorda una riduzione della trattenuta dell'imposta statunitense sul reddito generato negli USA. In questo contesto ed a seconda delle circostanze, la Banca si riserva il diritto di richiedere documenti supplementari. La Banca si riserva inoltre il diritto di richiedere ulteriori documenti qualora sono identificati indizi statunitensi ("U.S. indicia").
- di essere una "US person", ovvero di essere cittadino USA (nazionalità semplice, doppia o multipla) o di godere dello status di straniero regolarmente soggiornante ("resident alien") (ad esempio di essere detentore di una "Green Card" o di avere trascorso lunghi periodi di tempo negli USA nell'anno in corso e nei due anni precedenti). Inoltre, il Cliente conferma di essere il beneficiario effettivo dei valori detenuti e del reddito generato ai sensi delle leggi fiscali statunitensi. Se il Cliente è o diventa una "US person", la Normativa FACTA prevede che il Cliente fornisca alla Banca il Formulario W-9. Fornendo il Formulario W-9 alla Banca, il Cliente l'autorizza ad inoltrare, direttamente o indirettamente, all'IRS, agli agenti preposti alla trattenuta d'imposta ed alle banche depositarie di Swissquote o ad altre parti terze informazioni riservate e personali sul Cliente e sui suoi conti presso la Banca, come ad esempio l'identità, il nome e l'indirizzo del Cliente, il suo codice fiscale ("Tax Identification Number" o "TIN"), il numero del conto, il saldo del conto, il reddito ed i guadagni ed i documenti come i formulari IRS. Con la presente il Cliente acconsente irrevocabilmente alla divulgazione dei suoi dati ed esonera interamente la Banca dai suoi obblighi di segreto bancario, riservatezza e/o protezione dei dati ai sensi della legge svizzera o di altre leggi applicabili che potrebbero altrimenti impedire la divulgazione di tali informazioni ("Banking Secrecy Waiver").

Nel caso in cui il Cliente non fosse il beneficiario effettivo dei valori detenuti e del reddito generato ai sensi delle leggi fiscali statunitensi, egli è tenuto ad informare la Banca e a comunicare i dati del beneficiario effettivo.

Inoltre, le disposizioni dei **Termini e condizioni generali** si applicano anche.

2. Residenza fiscale a fini fiscali

Il 21 luglio 2014, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) ha emesso uno Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe essere tenuta ad applicare procedure di due diligenze rafforzate per registrare la residenza fiscale del Cliente. Nel contesto sopramenzionato, e, in particolare, nell'ambito della procedura di apertura di conto, il Cliente ha fornito alla Banca gli elementi seguenti:

Residenza (Paese): _____ Numero di identificazione fiscale: _____

Tipo di numero di identificazione fiscale: _____

Più di una residenza a fini fiscali (Si prega di riempire il formulario "Autocertificazione AEOI" per ogni domicilio fiscale)

Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe essere tenuta a comunicare all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (l'"AFC") talune informazioni relative al Cliente, nonché alcune informazioni relative al/i conto/i del Cliente. Il Cliente comprende che l'AFC potrebbe trasmettere tali informazioni alle autorità fiscali di ciascuna delle giurisdizioni nelle quali il Cliente viene considerato residente fiscale, ma solo in presenza di un accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra la Svizzera e l'altra giurisdizione.

Inoltre, le disposizioni dei Termini e le Condizioni Generali si applicano anche.

3. Se del caso, i titolari del conto congiunto chiedono che il conto sopra menzionato, acceso a nome del titolare di riferimento del conto, sia convertito in un conto congiunto.
4. Determinazione degli aventi diritto economici (Formulario A conformemente alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, CDB): con la presente i titolari del conto congiunto, in quanto partner contrattuali della Banca, dichiarano di essere, congiuntamente, gli aventi diritto economici dei valori patrimoniali depositati presso la Banca. I contraenti si obbligano a comunicare intenzionalmente ogni cambiamento alla Banca. La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria).
5. I titolari del conto congiunto accettano che il conto congiunto continui ad essere presentato in tutte le comunicazioni in qualità di conto acceso a nome del titolare di riferimento. In questo contesto si presume – in maniera incontestabile – che i titolari del conto congiunto siano stati validamente informati e notificati una volta che il titolare di riferimento sia stato validamente informato e notificato.
6. Ciascun titolare del conto congiunto ha il diritto, con riserva del punto 10, di conferire delle istruzioni, individualmente ed illimitatamente, il che include in particolare il diritto di effettuare dei prelievi sul conto in questione o di chiudere il conto congiunto. Ogni forma di procura conferita da uno dei titolari del conto congiunto è vincolante anche per tutti gli altri titolari del conto congiunto.
7. I titolari del conto congiunto sono singolarmente e solidalmente responsabili verso qualsiasi pretesa che la Banca possa avanzare in merito al conto congiunto.
8. In caso di decesso di uno o più titolari del conto congiunto:
 - a. la Banca supporrà che il/i sopravvissuto/i al/ai titolare/i del conto congiunto deceduto/i avrà/avranno debitamente informato l'eventuale erede o gli eventuali eredi dell'esistenza del conto congiunto;
 - b. il punto 6 di cui sopra resterà in vigore senza alcuna restrizione ed inoltre la Banca avrà in particolare il diritto di eseguire qualsiasi istruzione ricevuta a titolo individuale dal/dai titolare/i del conto congiunto sopravvissuto/i o dagli eredi del titolare deceduto, il che comprende anche l'istruzione di chiudere il conto.
9. Tuttavia, se la Banca dovesse decidere – per una qualsiasi ragione – di non eseguire le istruzioni ricevute dal/dai titolare/i del conto congiunto sopravvissuto/i o dagli eredi del titolare defunto, essa Banca non risponderà di nessun danno eventualmente risultante, a meno che non si constati che la Banca ha commesso una negligenza grave o una mancanza intenzionale. Any amendment hereto, in particular the conversion of the Joint Account into an individual account, shall be duly signed by all the Joint Account Holders.

10. Qualsiasi emendamento apportato al contratto del conto congiunto, particolarmente la conversione in un conto singolo, dovrà essere approvato con la firma di tutti i titolari del conto congiunto.
11. Il presente conto congiunto è anche regolato dalle disposizioni sul contratto di apertura di un conto e dalle Condizioni Generali della Banca. Qualsiasi altro documento contrattuale - validamente firmato o altrimenti accettato da un titolare del conto congiunto (in particolare dal titolare di riferimento) - in merito al conto congiunto è vincolante anche per gli altri titolari del conto congiunto.

IMPORTANTE: La preghiamo di rispedire questo documento debitamente firmato, accompagnato da copie autenticate del passaporto/ carta d'identità di ogni Titolare del conto.
(Chemin de la Crétaux 33, Casella postale 319, 1196 Gland / T +41 22 999 94 11 / F +41 22 999 94 12)

Luogo e Data:

Titolare di riferimento del conto:

Luogo e Data:

Titolare supplementare del conto: